

L'art. 9 del Decreto Legge 17/2022 come modificato dalla Legge 34/2022

Il Decreto Legge 17/2022, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all'attuale forte rincaro dell'energia elettrica e del gas, prevede all'articolo 9, comma 1 – che sostituisce l'art. 7-bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011 - misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Con la **legge di conversione 34/2022** sono state apportate **alcune modifiche** alla norma finalizzate a chiarirne **l'applicazione anche alle zone A** dei piani urbanistici comunali, ossia ai **centri storici**. Anche in queste parti di città **l'installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture è libera e non richiede atti di assenso preventivi.**

Sono esclusi dalla liberalizzazione i centri storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" all'interno dei quali questi interventi sono **soggetti ad autorizzazione paesaggistica**.

Tuttavia la legge di conversione ha specificato che, anche per gli immobili ubicati nei centri storici vincolati, l'installazione è libera se avviene con "pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale".

Ciò premesso, in base all'art. 9, comma 1 come modificato dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), **l'installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici**:

- rientra fra gli interventi di **manutenzione ordinaria** di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. "Testo Unico Edilizia" e quindi nell'**attività edilizia libera**;
- può avvenire su **edifici** e su **strutture e manufatti fuori terra** (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, **comprese le zone A dei piani urbanistici comunali** come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
- può avvenire **con qualunque modalità** (es. su coperture inclinate o piane) e **non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie**, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
- è liberalizzata insieme anche alle **opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica** e agli eventuali **interventi di potenziamento o adeguamento della rete** esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
- non è soggetta all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Esclusioni

Sono esclusi dalla liberalizzazione e continuano ad essere subordinati al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 e Dpr 31/2017) **gli impianti da installarsi su immobili:**

- soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi dell'art.136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);



- ubicati in aree su cui è stato imposto un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del medesimo D.lgs., fra le quali vi rientrano anche i centri storici. Con specifico riferimento a questi ultimi, si ricorda che la legge di conversione ha specificato che l'installazione è comunque libera se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
- **soggetti a vincolo culturale,** per i quali deve essere acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Rapporto con il Dpr 31/2017

L'art. 9, comma 1 del DL energia, come integrato dalla Legge di conversione, non regola il rapporto con le altre norme vigenti in tema di installazione di pannelli solari, **primo fra tutti il Dpr 31/2017** che individua **gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata e quelli esclusi dall'autorizzazione paesaggistica**.

In particolare, in base al Dpr 31/2017 (Allegato B, voce B.8), sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata "<u>l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda <u>degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</u>; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni".</u>

Mentre il Dpr 31/2017 esclude dall'autorizzazione paesaggistica "l'installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Allegato A, voce A.6).

È evidente il contrasto fra le due discipline e la necessità di modificare il Dpr 31/2017, in linea con le novità del DL energia. In attesa della revisione del Dpr, si ritiene comunque **prevalente** la disciplina dell'art. 9, comma 1, sia perché più favorevole, sia in base ai principi generali del diritto e in particolare all'art. 15 delle cd. Preleggi al Codice civile che, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, stabilisce la prevalenza di quella più recente (se dello stesso rango).

Rapporto con le altre norme in tema di installazione di impianti solari

Vi sono diverse normative – statali, regionali e locali - che trattano il tema dell'installazione degli impianti solari e che non risultano coordinate con la disciplina introdotta dall'art. 9, comma $1 \ del \ DL \ 17/2022$.

Sempre in applicazione dell'art. 15 delle cd. Preleggi sulla successione delle leggi nel tempo, si ritiene di dover ribadire **in generale la prevalenza**, in caso di conflitto tra norme che regolano

la medesima materia, di quella più recente (se dello stesso rango) e quindi **della nuova normativa del DL 17/2022**.

A livello statale, si dovrebbero in particolare ritenere superati per le parti incompatibili:

- l'**Allegato II del D.lgs. 199/2021** nella parte relativa alle procedure abilitative per l'installazione degli impianti solari;
- l'art. 6, comma 1, lett. e-quater) del Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia", in base al quale rientra nell'attività edilizia libera l'installazione di "pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all' articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444". Dovrebbe invece ritenersi applicabile la previsione relativa all'installazione di pannelli collocati a terra in adiacenza agli edifici non essendo tale tipologia di intervento espressamente contemplata dall'art. 9, comma 1 del DL 17/2022;
- il Glossario dell'attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle parti relative alla installazione di tali impianti.

Si dovrebbero infine ritenere superate, perché di rango inferiore, **anche le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali** che spesso intervengono a limitare l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili (soprattutto con riferimento ai centri storici). Tali prescrizioni non solo non vengono fatte salve dall'art. 9, comma 1 (come avviene invece all'art. 6 del Dpr 380/2001), ma va in questa direzione sia l'indicazione per cui l'installazione degli impianti solari può avvenire "con qualunque modalità", sia la liberalizzazione all'interno delle zone A.

Regioni a statuto speciale e Province autonome

L'art. 42-ter, inserito nel decreto Legge 17/2022 dalla legge di conversione, **regola espressamente il rapporto con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome** prevedendo che: "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Per effetto di questa disposizione si ritiene pertanto che l'applicazione dell'art. 9, comma 1, non necessiti di apposito recepimento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, considerato anche l'obiettivo prioritario che si intende perseguire con la norma nel contesto socio-economico attuale.

Rapporto con la normativa in tema di Superbonus 110% e altri bonus

Si ricorda infine che tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, vi è anche l'installazione dei pannelli termici e fotovoltaici e si pone il problema del rapporto con la normativa speciale dell'art. 119 DL 34/2020 (commi 13-ter e 13-quinquies come introdotti dal DL 77/2021, cd. semplificazioni).

In base ad essa, infatti:

- tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (sia trainanti, sia trainati), tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (cd. CILAS). La mancata presentazione della CILAS determina la decadenza del titolare dal beneficio fiscale;
- sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del Dpr 380/2001 e in questi casi nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

Al riguardo si ritiene che continui a trovare applicazione la disciplina dell'art. 119 DL 34/2020 sia perché si tratta di una normativa speciale (in quanto tale prevalente in caso di contrasto con quella più generale), sia perché la mancata presentazione della CILAS determinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale.

Un ultimo chiarimento che è opportuno fornire riguarda le opere, e relative spese, **escluse dall' asseverazione di congruità**. L'art. 121, comma 1-ter, lettera b) prevede, infatti, che per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, non occorre il visto di conformità. Per individuare quali interventi siano ricompresi nella categoria dell'edilizia libera la norma rinvia al TU Edilizia, al Glossario dell'attività edilizia libera (rispettivamente DPR n. 3801/2001 e DM 2/3/2018) e alle previsioni normative regionali. Tuttavia, con specifico riferimento alle spese connesse alla realizzazione di impianti fotovoltaici e termici sarà necessario considerare anche quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, come modificato dall'articolo 9 del DL 17/2022, ai fini della classificazione come attività edilizia libera.